

## **TITOLO VI. DISCIPLINA.**

**Art.1** Costituiscono mancanza disciplinare:

- la frequenza non regolare e il mancato assolvimento degli impegni;
- la mancanza di rispetto verso il Capo di Istituto, i docenti, il personale non docente e i compagni;
- la non osservanza delle leggi dello Stato, compresa la normativa in materia di fumo;
- il mancato rispetto degli ambienti, degli arredi e di tutto il patrimonio culturale dell'Istituto;
- la non osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza previste dal presente Regolamento;
- l'abitudine dimenticanza della giustificazione;
- la dimenticanza del libretto delle giustificazioni inteso come documento di riconoscimento;
- il comportamento scorretto durante la permanenza a scuola e durante i viaggi di istruzione e visite guidate.

**Art.2** Alle suddette mancanze disciplinari nella secondaria di I grado corrispondono le seguenti sanzioni:

- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- risarcimento dei danni provocati ad ambienti, arredi, libri, apparecchiature tecnico scientifiche, materiale sportivo. In caso di danni materiali, oltre al risarcimento economico, è prevista una sanzione che abbia una valenza rieducativa. Il risarcimento dei danni provocati dagli studenti verrà addebitato alle rispettive famiglie per vie ufficiali, con procedure ufficiali;
- sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di quindici giorni;
- sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni;
- sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico;
- esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione agli esami di stato.

**Art.3** Il presente regolamento riconosce che:

- La responsabilità disciplinare è personale; nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni; nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
- Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
- Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

**Art.4** I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. (Art.4, comma 2, D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249)

**Art.5** Le sanzioni non possono ledere il diritto allo studio del trasgressore, ad eccezione del caso in cui venga violato il diritto allo studio degli altri.

**Art.6** Limitatamente alla scuola secondaria di I grado, le specifiche mancanze disciplinari, le conseguenti sanzioni, gli organi competenti, il procedure di irrogazione delle sanzioni sono dettagliati nelle **Tabelle A B e C**.

**TABELLA A: Comportamenti sanzionabili non gravi, facilmente accertabili**

| "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"<br>Art. 3 - Doveri  | Comportamenti sanzionabili  | Sanzione  | Organo competente   | Procedura  |
|--|---|---|---|--|
| 1. <i>Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.</i>  | Reiterate assenze e ritardi non giustificati  | Ammonizione verbale<br>Comunicazione scritta alla famiglia  | Coordinatore di classe                                      | Comunicazione ai genitori<br>Coordinatore di classe riferisce al Consiglio di Classe   |
| 3. <i>Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.</i>                   | Ritardi al rientro dell'intervallo e al cambio dell'ora   | Ammonizione verbale<br>Ammonizione scritta  | Docente in servizio in classe                               | Il docente in servizio in classe annota le infrazioni avvenute sul Registro di Classe  |
| 3. <i>Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.</i>                   | Mancato assolvimento degli impegni di studio<br>Alunno sprovvisto di libri di testo e di materiale didattico                    | Ammonizione verbale<br>Ammonizione scritta  | Docente che rileva il comportamento sanzionabile            | Il docente che rileva il comportamento sanzionabile annota le infrazioni avvenute sul Registro di Classe e/o ne informa il Coordinatore di Classe.   |
| 4. <i>Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni di sicurezza dettate dal Regolamento.</i>  | Utilizzo del telefono cellulare e/o di altri strumenti elettronici non utili all'attività didattica durante l'orario scolastico | Ammonizione verbale<br>Ammonizione scritta<br>Sequestro del telefono cellulare e degli altri strumenti non utili all'attività didattica<br><br>Allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni nel caso di comportamenti ripetuti osservabili dalle note sul registro di classe | Docente in servizio in classe<br><br>Consiglio di Classe    | Il docente in servizio in classe annota le infrazioni avvenute sul Registro di Classe. In caso di sequestro del cellulare o di altre apparecchiature, essi saranno restituiti all'alunno al termine delle lezioni, ma il docente coordinatore informerà il D.S. e procederà a convocare i genitori. Il Consiglio di classe convocato delibera la sanzione. |
| 2. <i>Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi</i> | Atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti  | Ammonizione scritta<br><br>Esclusione dalla partecipazione a visite guidate e/o a viaggi di istruzione  | Docente in servizio in classe<br><br>Il consiglio di Classe | Il docente in servizio in classe annota le infrazioni avvenute sul Registro di Classe. Il C.di C. delibera la sanzione   |
| 2. <i>Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi</i> | Interruzioni continue del ritmo delle attività scolastiche  | Ammonizione scritta<br>Esclusione dalla partecipazione a visite guidate e/o a viaggi di istruzione  | Docente in servizio in classe<br>Il consiglio di Classe     | Il docente che rileva il comportamento sanzionabile in classe annota le infrazioni avvenute sul Registro di Classe. Il C.di C. delibera la sanzione  |
| 4. <i>Gli studenti sono tenuti</i>   | -Lanci di oggetti   | Ammonizione scritta   | Docente in servizio in                                      | Il docente che rileva il   |

|   |  |  |                                  |   |
|---|--|--|----------------------------------|---|
| <i>ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.</i><br><i>5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola</i> | -Mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente                            | Pulizia dell'aula                          | classe<br>Il consiglio di Classe | comportamento sanzionabile in classe annota le infrazioni avvenute sul Registro di Classe.<br>Il Consiglio di Classe convocato delibera la sanzione |
|   | -Incisione di banchi, porte e finestre; scritte su muri, porte finestre e banchi | Sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni |                                  |   |
|   | -Danneggiamenti delle attrezzature di laboratori, palestre e servizi igienici    | Risarcimento dei danni                     |                                  |   |

**TABELLA B. Infrazioni disciplinari individuali gravi**

| <b>“Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”<br/>Art. 3 - Doveri</b>  | <b>Comportamenti sanzionabili</b>   | <b>Sanzione</b>  | <b>Organo competente</b>  | <b>Procedura</b>  |
|--|---|--|---|---|
| <i>2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi</i> | -Ricorso alla violenza all'interno di una discussione; atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; atti di vandalismo; atti di bullismo<br><br>-Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui<br><br>Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone | Sospensione dell'alunno dall'attività didattica da un minimo di un giorno ad un massimo di quindici<br><br>Nel caso di particolare gravità accertata: sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni; sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico; esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione agli esami di stato. | Docente in servizio in classe<br>Il consiglio di Classe<br><br>Nel caso di sospensione superiore ai 15 gg. è competente il Consiglio di Istituto                    | Il docente che rileva il comportamento sanzionabile comunica al dirigente scolastico le infrazioni avvenute durante il proprio orario di servizio; il dirigente scolastico accerta la gravità dell'infrazione tramite una breve istruttoria; conseguentemente è convocato il C. di C. dello studente e, nei casi più gravi, del Consiglio di Istituto   |
| <i>2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi</i> | -Furto<br><br>-Falsificazione della firma sul libretto delle giustificazioni<br><br>-Manomissione di atti e documenti ufficiali (Registri di Classe, Registri personali dei docenti, permessi)  | Sospensione dell'alunno dall'attività didattica da un minimo di un giorno ad un massimo di quindici<br><br>Nel caso di particolare gravità accertata: sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni; sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico; esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione agli esami di stato. | Docente che rileva il comportamento sanzionabile<br>Il consiglio di Classe<br><br>Nel caso di sospensione superiore ai 15 gg. è competente il Consiglio di Istituto | Il docente che rileva il comportamento sanzionabile comunica al dirigente scolastico le infrazioni avvenute durante il proprio orario di servizio; il DS accerta la gravità dell'infrazione tramite una breve istruttoria; conseguentemente è convocato il C. di C. dello studente e, nei casi più gravi, del Consiglio di Istituto<br>Nel caso in cui rilevi una particolare gravità denuncia il reato all'autorità giudiziaria penale, in applicazione dell'art. 361 c.p. |
| <i>4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza</i>   | - Violazione intenzionale delle norme di sicurezza;<br><br>-Introduzione nella  | Sospensione dell'alunno dall'attività didattica da un minimo di un giorno ad un massimo di   | Docente che rileva il comportamento sanzionabile<br>Il consiglio di Classe  | Il docente che rileva il comportamento sanzionabile comunica al dirigente scolastico le infrazioni avvenute durante il proprio  |

|  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
| <p>dettate dai regolamenti dei singoli istituti.</p> <p>5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola</p> | <p>scuola di alcolici e/o droghe</p> <p>-Danneggiamento di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, banchi, strumenti di laboratorio e suppellettili nella palestra e negli spazi attrezzati</p> <p>-Allontanamento non autorizzato dall'edificio durante attività didattiche curriculari, alternative, OO.CC.</p> <p>-Infrazione reiterate (due volte)</p> | <p>quindici</p> <p>-Risarcimento del danno da parte dello studente oppure da parte di tutti coloro che usufruiscono del bene danneggiato.</p> <p>e/o</p> <p>-Sospensione dell'alunno dall'attività didattica da un minimo di un giorno ad un massimo di quindici</p> <p>Nel caso di particolare gravità accertata: sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni; sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico; esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione agli esami di stato.</p> | <p>Nel caso di sospensione superiore ai 15 gg. è competente il Consiglio di Istituto</p> | <p>orario di servizio; il DS accerta la gravità dell'infrazione tramite una breve istruttoria; conseguentemente è convocato il C. di C. dello studente e, nei casi più gravi, del Consiglio di Istituto</p> <p>Nel caso in cui rilevi una particolare gravità denuncia il reato all'autorità giudiziaria penale, in applicazione dell'art. 361 c.p.</p> |
|--|---|---|--|---|

**TABELLA C. Infrazioni disciplinari sanzionabili pecuniariamente**

| <p>“Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”<br/>Art. 3 - Doveri</p>  | <p>Comportamenti sanzionabili</p>                                | <p>Sanzione</p>                                     | <p>Organo competente</p>                                | <p>Procedura</p>   |
|--|--|---|---|--|
| <p>4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.</p> | <p>Infrazioni al divieto di fumare all'interno dell'Istituto</p> | <p>La sanzione è regolata da apposita normativa</p> | <p>Docente e/o personale incaricato della vigilanza</p> | <p>Comunicazione al personale incaricato della vigilanza</p> |

**Art. 7** Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d'esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

**Art. 8** In conformità all'art. 5 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, l'alunno può far ricorso all'Organo di Garanzia dell'Istituto. L'Organo:

- è composto da quattro membri effettivi: il dirigente scolastico, un docente designato dal Consiglio d'Istituto, due genitori eletti dai genitori e da tre membri supplenti (un docente, due genitori eletti con le stesse modalità precedenti);
- ha durata annuale ed è presieduto dal Dirigente scolastico; nel caso di assenza di quest'ultimo, assume la funzione di presidente il docente;
- il membro assente viene sostituito dal supplente della corrispondente componente;
- verrà, inoltre, sostituito un membro dell'O.G. con un supplente qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione o lo studente sanzionato o un suo genitore;
- le deliberazioni dell'O.G., nella prima convocazione, saranno valide se sono presenti tutti i membri; nella seconda convocazione le deliberazioni potranno essere considerate valide anche solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta.

Tre assenze ingiustificate consecutive determinano la decadenza dell'incarico.

**Art. 9** L'organo di garanzia decide altresì, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in relazione all'applicazione del DPR n. 249 del 24/06/98 e delle sue modifiche nel DPR n. 235 del 21/11/07.

**Art. 10** I procedimenti disciplinari devono essere espletati nel rigoroso rispetto della privacy.

**Art. 11** Il mancato rispetto del Regolamento influirà sul voto di condotta.

**Art. 12** Al momento dell'iscrizione all'istituto, gli studenti e i genitori sottoscrivono "Patto educativo di corresponsabilità" che stabilisce i diritti e i doveri che istituzione scolastica e famiglie si assumono.

Il Patto educativo di corresponsabilità, elaborato dal Collegio dei docenti, viene discusso e approvato in seno al Consiglio di Istituto, dopo che studenti e genitori abbiano espresso osservazioni, valutazioni e proposte di modifica.

**Art. 13** Per quanto non previsto dal presente Regolamento d'Istituto si rinvia ai DPR n. 247 del 24/06/98 e n. 235 del 21/11/07. Il presente Regolamento diverrà efficace dopo le approvazioni degli Organi Collegiali; potrà essere modificato dagli stessi organi che l'hanno approvato.